

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SUSSIDI DI STUDIO
AD ORFANI DI MEDICI CHIRURGHI E DI ODONTOIATRI – ANNO 2020**

(Delibera n.78 del Consiglio di Amministrazione del 30 Luglio 2020)

Art. 1
(Generalità)

La Fondazione concede sussidi assistenziali di studio agli orfani di Medici Chirurghi e Odontoiatri - già iscritti all'Albo professionale - che appartengano a nuclei familiari i quali rientrino nei parametri reddituali definiti al successivo art. 2.

I sussidi sono concessi a studenti di corsi universitari di laurea o di scuole secondarie di primo e secondo grado anche sotto forma di pagamento delle rette di ammissione ai Convitti, Collegi o Centri Formativi O.N.A.O.S.I.

Art. 2
(Esclusioni)

Possono partecipare all'assegnazione dei sussidi indicati nel successivo art. 3 gli orfani il cui nucleo familiare di appartenenza disponga di un reddito complessivo annuo, di qualsiasi natura, non superiore a sei volte l'importo del trattamento minimo INPS, aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo, escluso il richiedente.

Qualora un componente il nucleo familiare abbia un'invalidità riconosciuta dalle autorità competenti pari o superiore all'80%, il limite del reddito complessivo del nucleo familiare di cui sopra viene incrementato di un terzo per ognuno dei componenti affetti dall'invalidità, invece che di un sesto.

Sono, comunque, esclusi dall'assegnazione:

- a) gli orfani che abbiano diritto ad usufruire di sussidi di studio da parte di altri Enti Previdenziali o che possano accedere direttamente alle prestazioni O.N.A.O.S.I.;
- b) gli orfani già laureati prima dell'anno accademico 2019/20 anche se frequentano un corso di specializzazione;
- c) gli orfani ripetenti, fuori corso o già provvisti di laurea magistrale (ex laurea specialistica);
- d) gli orfani provvisti di laurea triennale, i quali si iscrivano ad altro corso di laurea;

Gli orfani ammessi all'assegnazione di sussidi di studio sotto forma di rette O.N.A.O.S.I. sono esclusi dall'assegnazione degli altri sussidi assistenziali previsti dal presente bando.

Art. 3

(Sussidi a concorso)

Sono posti a concorso i seguenti sussidi di studio:

- a) n. 40 sussidi di studio di € 830,00 ciascuno per studenti che nell'anno scolastico 2019/20 hanno frequentato con profitto un corso di scuola secondaria di primo grado;
- b) n. 65 sussidi di € 1.550,00 ciascuno per studenti che nell'anno scolastico 2019/20 hanno frequentato con profitto un corso di scuola secondaria di secondo grado;
- c) n. 25 sussidi di € 2.070,00 ciascuno per studenti che nell'anno scolastico 2019/20 hanno acquisito titolo utile per l'iscrizione all'università;
- d) n. 120 sussidi di € 3.100,00 ciascuno per studenti che nell'anno accademico 2019/20 hanno frequentato un corso universitario di laurea;
- e) n. 20 sussidi costituiti da rette all'O.N.A.O.S.I. per l'ammissione al Convitto di Perugia, a favore di studenti che nell'anno scolastico 2020/21 frequenteranno un corso di scuole secondarie di primo grado o di secondo grado;
- f) n. 20 sussidi costituiti da rette all'O.N.A.O.S.I. per l'ammissione ai Collegi o Centri Formativi Universitari, a favore di studenti che nell'anno 2020/21 seguiranno un corso di studi Universitari.

I sussidi di studio di cui alle precedenti lettere c) e d) sono maggiorati del 50% a favore dei diplomati e laureati che abbiano riportato nei relativi esami rispettivamente una votazione di 100/100 e di 110 e lode.

I sussidi di cui alle lettere e) ed f) sono costituiti da rette che assicurano, ad ogni effetto, lo stesso trattamento previsto per gli studenti ospiti a pagamento delle strutture O.N.A.O.S.I.

Nel caso in cui il numero degli aventi diritto risulti superiore al numero dei sussidi posti a concorso, l'Ente provvederà a stilare le graduatorie basandosi esclusivamente sul requisito del merito.

Art. 4

(Domanda di ammissione)

Per concorrere all'assegnazione dei sussidi di cui ai precedenti articoli l'orfano, o il genitore o chi ne fa le veci se minorenni, deve inoltrare domanda esclusivamente per il tramite dell'Ordine dei Medici di competenza, utilizzando l'apposito modulo, corredato dai documenti previsti.

Art. 5

(Termini per la presentazione delle domande)

Le domande devono essere inoltrate alla Fondazione entro i seguenti termini:

31 agosto 2020 per le domande relative al Convitto di Perugia e per i Collegi o i Centri Formativi Universitari O.N.A.O.S.I. (Perugia, Padova, Bologna, Torino, Pavia, Napoli, Messina);

15 dicembre 2020 per tutte le altre domande di sussidio.

Per i sussidi di cui alla lettera e) ed f) del precedente art. 3 le domande devono essere inviate per conoscenza all'O.N.A.O.S.I. – Via Ruggero d'Andreotto, 18 – 06124 Perugia.

Le richieste pervenute oltre i suddetti termini non saranno prese in considerazione.

Art. 6

(Documentazione per i sussidi di scuola secondaria di primo e secondo grado)

La domanda deve essere corredata dalla pagella o da un certificato di studio in carta libera attestante:

- a) che l'alunno non è ripetente;
- b) le votazioni conseguite in sede di scrutinio o di esame per l'anno scolastico 2019/20.

Art. 7

(documentazione per i sussidi universitari)

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) piano di studi completo con l'indicazione dell'indirizzo scelto dallo studente tra quelli consigliati dalla Facoltà o copia del piano di studi proposto dallo studente ed approvato dal Consiglio di Facoltà.
- b) certificato con tutti gli esami sostenuti a fine anno accademico 2019/20, con l'indicazione della data e della votazione conseguita. Tale certificato deve specificare se gli esami superati sono tutti quelli previsti dal piano di studi.

Gli studenti universitari che, all'atto della presentazione della domanda, debbono ancora sostenere esami relativi all'anno accademico 2019/20 possono rinviare la presentazione del solo documento di cui alla lettera b) del precedente comma fino alla data del 15 giugno 2021.

Per partecipare all'assegnazione dei sussidi di studio è richiesto comunque il superamento di un numero di esami pari almeno al 100% del numero di esami previsti dal piano di studi della propria facoltà o di quello individuale per gli anni precedenti, più il 50% del numero di esami previsti per l'anno accademico 2019/20 (quando il numero degli esami previsto dal piano è dispari, la valutazione del 50% è effettuata in senso favorevole allo studente.)

Per gli iscritti ai corsi di laurea istituiti a seguito della riforma universitaria (D.M. 3/11/1999 G.U. n. 2 del 4/1/2000), gli esami superati devono rispettare un valore in crediti corrispondente al 100% del valore in crediti degli esami previsti per gli anni precedenti più il 50% del valore in crediti degli esami previsti per l'anno accademico 2019/20.

Art. 8

(Documentazione e modalità per i sussidi costituiti da rette O.N.A.O.S.I.)

Gli orfani studenti che chiedono di partecipare all'assegnazione dei sussidi costituiti da rette per il Convitto O.N.A.O.S.I. di Perugia, devono allegare alla domanda i documenti di cui all'art. 6.

Nei confronti degli studenti già ammessi negli anni precedenti ai sussidi e ripetenti, la riammissione è concessa per una sola volta.

I requisiti di studio richiesti per l'assegnazione dei sussidi relativi ai Collegi o Centri Formativi Universitari sono quelli previsti dalle norme O.N.A.O.S.I.

Nei confronti degli studenti ammessi negli anni precedenti ai sussidi costituiti da rette per gli Istituti O.N.A.O.S.I., non si fa luogo a nuove valutazioni del reddito ai fini dell'ammissione.